



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



Ministeri e  
Polizia Penitenziaria


Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

Informativa n. 54

ROMA, 04 MARZO 2011

## **150 anni dell'UNITA' D'ITALIA** **Ci offre una festa in più IL 17 MARZO** **FESTA NAZIONALE** **(Storia della bandiera Italiana)**



**Giungono dalla periferia dubbi sulla corretta interpretazione della festività del 17 marzo 2011 (150 anni dell'unità d'Italia) da parte di alcuni uffici Giudiziari. A chiarimento la FLP fa presente quanto segue:**

**Con DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5. Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 44 del 23/2/2011 il 17 marzo 2011 sarà il giorno di una celebrazione solenne del 150° anniversario dell'Unita d'Italia. Quel giovedì sarà Festa Nazionale nell'ambito del Programma delle Celebrazioni per i 150 anni.**



**Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha annunciato la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. In più è stato deciso che fra mercoledì 16 e giovedì 17 marzo l'Italia avrà la sua notte tricolore: una mega notte bianca su scala nazionale, con negozi aperti, musei aperti, musica, occasioni di incontro in tutta Italia.**

**Il Consiglio dei Ministri ha anche stabilito che la festa nazionale introdotta sola per il 2011 verrà equiparata a tutti gli effetti ad una giornata non feriale, quindi per la sua collocazione varranno le regole sul lavoro festivo. Ciò comporterà la limitazione su determinati atti giuridici, disciplina che regola l'imbandieramento degli edifici e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.**

**Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo in più oltre a quelli già riconosciuti dalla precedente normativa.**

**E' auspicabile che la Funzione Pubblica faccia al più presto chiarezza sulla tematica suesposta.**

Si allega testo decreto legge e articolo da Il Sole 24 ORE del 4 marzo 2011.

**Come al solito aspettiamo le vostre segnalazioni in merito a possibili errate interpretazioni da parte degli uffici periferici.**

**Vieni in FLP con te saremo più forti!!!**

**Il Coordinamento Nazionale Giustizia  
(Piero Piazza - Raimondo Castellana)**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5.

**Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la dovuta solennità e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011

NAPOLITANO


BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

11G0045



## Effetti collaterali della nuova festa

# In regioni e comuni l'Unità «regala» un giorno di ferie

di **Tiziano Grandelli**  
e **Mirco Zamberlan**

**I**l 17 marzo 2011 si celebrerà l'Unità d'Italia a costo zero, perché il giorno festivo andrà ad assorbire gli effetti giuridici ed economici della festività soppressa del 4 novembre. Ma non per tutti: agli oltre 550mila dipendenti di regioni ed enti locali il 150esimo «regalerà» un giorno di ferie in più.

Come mai? Il motivo sta nel fatto che la festività del 4 novembre, spostata automaticamente alla prima domenica di novembre (articolo 1 della legge 54/1977), non generava ai dipendenti degli enti locali alcun tipo di beneficio né giuridico né

economico. Infatti, negli enti pubblici non esistono clausole contrattuali tipiche del privato che prevedono benefici in busta paga per le festività cadenti in giorni festivi, oppure permessi aggiuntivi per tali giornate. Poiché il decreto nulla ha disposto in merito a San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Apostoli Pietro e Paolo, cioè le quattro festività soppresse previste

## LA CAUSA

Negli enti territoriali il 4 novembre non è festivo e non può compensare lo stop del 17 marzo

dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 937/77, in analogia a quanto avvenuto con il ripristino della festività del 2 giugno (parere Aran 795-1813), anche in questo caso si dovrebbero continuare a usufruire dei giorni di ferie secondo le regole ordinarie senza alcuna decurtazione. In conclusione sembrerebbe difficile, all'interno delle regole contrattuali, far «pagare» ai dipendenti pubblici la festa nazionale, come al contrario avverrà, in pratica, in molti settori del privato.

Per altro verso, non c'è alcun dubbio sul fatto che i dipendenti in servizio il 17 marzo (sia perché ordinariamente in turno, sia

per altri motivi di servizio) avranno diritto alle maggiorazioni previste dai contratti collettivi per il lavoro nel giorno festivo. In modo del tutto analogo le stesse maggiorazioni spetteranno ai dipendenti in servizio la prima domenica di novembre.

In altri termini, al di là della dichiarazioni di principio inevitabilmente contenuta nel decreto legge che esclude alcun onere a carico a carico della pubblica amministrazione, in pratica la festività non solo determina sostanzialmente un giorno in più di «ferie» per i dipendenti, ma fa gravare sulle risorse del fondo un giorno in più di maggiorazioni per turno o per lavoro in giorno festivo infrasettimanale.

Infine, ai dipendenti in turno, per giurisprudenza prevalente, spetta esclusivamente la maggiorazione festiva senza alcun riposo compensativo.